NORME IN MATERIA DI RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 4

Difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni e tutela del bene della collettività nazionale

L'Arma dei carabinieri concorre alla difesa della Patria, alla salvaguardia delle libere istituzioni e alla tutela del bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita' secondo quanto previsto dalla legge.

Versione in vigore dal 24 ottobre 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri
Estremi	Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297
Capo	II — Compiti militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-297-2000/art-4-difesa-della-patria-salvaguardia-delle-istituzioni-e-tutela-del-bene/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it